

②

Questo significa che per la tutela sindacale sul posto di lavoro, i rappresentanti sindacali di base, saranno eletti dai soci che appartengono a ciascuna struttura produttiva ed entreranno a far parte della relativa sottosezione; mentre per quelli che andranno a rivestire cariche di direzione o direttive delle sottosezioni dell'ufficio attività sindacali, dovranno essere previste elezioni dei soci dei consorzi cui appartiene la struttura sindacale.

Tali elezioni dovranno precedere quelle svolte per l'elezione delle assemblee dei consorzi, in quanto una percentuale dei seggi è riservata ai rappresentanti sindacali; sia quindi nei consorzi provinciali e regionali, che nella camera dei deputati e delle cooperative.

①

- Nucleo registro delle imprese cooperative attività sindacali provinciali; con il compito di registrare gli elementi caratterizzanti le imprese stesse, che possono essere individuati nella dimensione di impresa, capitale sociale versato, numero di soci permanenti e articolazione delle attività di impresa. Il nucleo provvederà a registrare la struttura di impresa permanente e temporanea. Ciò significa che verranno annotate tutte le imprese private che periodicamente sono incaricate con contratto a termine di amministrare attività specifiche dello ufficio attività sindacali provinciale.

- Sottosezione uffici giudiziari provinciale.

La trattazione delle funzioni dell'ufficio attività sindacali provinciale, in modo congiunto con quelle degli uffici giudiziari provinciali, è determinata in relazione alle nuove norme che regolano la violazione delle leggi e alle competenze dei giudici penali ed amministrativi, che vengono ad espletare attività di assistenza nel ripristinare le condizioni migliori, per la ripresa da parte del socio, della propria attività lavorativa.

Il compito guida dei rappresentanti sindacali dell'ufficio omonimo, è quello allora di dare le indicazioni ai dirigenti i vari uffici componenti l'assessorato corrispondente, per una gestione di ciascun ramo produttivo, secondo il criterio del massimo benessere per il socio.

Tali rappresentanti affiancheranno allora ad esempio, il funzionario ~~di prevenzione~~ del corpo di sicurezza dell'ufficio relativo, nell'attività di prevenzione di illeciti penali, amministrativi e finanziari, nonché di attività turbative dell'ordine pubblico e di attività pericolose, al fine di evitare l'adozione da parte degli stessi di decisioni autoritarie, che possono menomare le libertà del socio o dei gruppi che operano nello Stato cooperativo regionale.

Ma il rappresentante sindacale affiancherà anche il magistrato delle imprese giustizia, nei vari rami, civile, penale ed amministrativo, per la nuova ~~funzione di~~ funzione di cui sarà investito il magistrato, la quale sarà legata all'esame e alla verifica che chi viola la legge, ha concretamente ed effettivamente abbandonato progetti di violazione saltuaria o permanente della stessa. → *ACCORDA*

In questo compito sarà assistito dal rappresentante sindacale, che lo affiancherà per la scelta delle soluzioni migliori, per il reinserimento del socio nella comunità. Ciò può valere soprattutto nei casi di illeciti penali, amministrativi e finanziari di particolare gravità, come nel caso dei reati per i quali è stata mantenuta la reclusione, gli illeciti di evasione fiscale ed amministrativi che comportano la sospensione della qualità di socio.

La struttura sociale darà poi modo di recuperare tali soggetti, secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria, che ha accertato l'illecito e del rappresentante sindacale, che è competente ad affiancare il giudice nell'adozione di misure idonee al recupero effettivo del socio, che viola la norma giuridica.

Nei procedimenti amministrativi di tutela degli interessi legittimi e dei diritti affievoliti davanti ai Tar, Consiglio di Stato e Corte dei conti, come nel caso dell'assunzione della qualifica di socio per concorso o degli incarichi polifunzionali; la difesa del socio sarà garantita dal suo difensore con l'ausilio del rappresentante sindacale. Il quale dopo aver

preso visione degli atti del procedimento penale, civile o amministrativo che sia stato concluso, affiancherà il giudice per l'inflizione della sanzione amministrativa più idonea, al fine del recupero del socio.

La ~~pena~~ ^{SANZIONE} inflitte sarà quella prevista dalle norme giuridiche per il fatto commesso; e nella sua determinazione esatta contribuirà il rappresentante sindacale, sia nei procedimenti di I° grado che in quelli di grado più elevato.

La struttura degli organi giudiziari sarà civile, penale ed amministrativa: quella civile e penale ~~xxxx~~ corrisponderà a quella attuale, salvo le varianti indicate e derivanti dalla depenalizzazione della maggior parte delle disposizioni penali, che saranno ridotte a normativa di carattere amministrativo.

Particolare attenzione sarà dedicata dallo Stato cooperativo regionale nella tutela della salute pubblica. A chi attenta ed essa saranno inflitte sanzioni amministrative di grado crescente secondo la gravità del fatto commesso, se si tratta di soggetti che accettano di fare uso di sostanze stupefacenti o comunque nocive all'organismo. Per i soggetti attivi degli illeciti le sanzioni saranno ancora di carattere penale.

Per i soggetti che facciano uso di sostanze stupefacenti, danneggiando così la loro salute, saranno previste sanzioni amministrative di grado crescente, che impediscano l'uso di tali sostanze. Tali misure andranno dallo stretto controllo del socio da parte delle forze di sicurezza, alla perdita della qualità di socio, alla perdita di qualsiasi reddito con diritto al solo assegno alimentare, fornito dalle strutture sociali e quindi al ricovero coatto ove le misure precedenti non siano sufficienti.

Soprattutto in questa attività di recupero di chi attenta alla salute collettiva in modo attivo e passivo, il giudice sarà affiancato da rappresentanti sindacali, i quali valuteranno con lui le misure più idonee per il recupero di chi ha commesso l'illecito.

Il giudice ~~xx~~ quindi accerterà i fatti ed emanerà la sentenza mentre il rappresentante sindacale valuterà con lui la via migliore per il recupero del soggetto con le misure che lo renderanno possibile. A tal fine prenderanno contatto con gli organi di sicurezza per il controllo necessario.

Si dovrà tendere sin dall'inizio dell'applicazione delle misure di recupero sociale o di grave indizio di attentato alla salute collettiva, all'interruzione assoluta delle pratiche che minano la propria o l'altrui salute; ciò verrà realizzato con le strutture di sicurezza e sociali.

Per la tutela degli interessi legittimi e diritti affievoliti dei soci nei confronti dei consorzi provinciali, regionali e nazionale, funzioneranno i Tar formati da personale giudicante ed amministrativo.

Nelle sedi regionali funzioneranno i Tar e nella sede nazionale il Consiglio di Stato che sarà organo di 2° grado

per i giudizi regionali, in caso di richiesta di soci provinciali o regionali.

Come detto i rappresentanti sindacali avranno il compito di affiancare il difensore del socio e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo in questo caso, per valutare il criterio di giudizio e quindi per concordare con il giudice ~~la sanzione più idonea nel recupero di colui che ha violato la leg~~
~~ge. (E' il socio più idoneo che a sanzione il illecito).~~

In ogni regione vi saranno poi sezioni staccate delle terze divisioni delle varie direzioni generali dei Ministeri, a cui dovranno essere rendicontati gli atti degli assessorati dei consorzi regionali, relativi a piani finanziati con capitali del consorzio nazionale.

Gli organi nazionali che valutano tale rendicontazione, anche per una analisi delle responsabilità patrimoniali e contabili, saranno affiancati da rappresentanti sindacali, con i quali concordare le misure da adottare per la sanatoria degli illeciti contabili eventualmente accertati.

Non vi sarà più il controllo preventivo e successivo degli atti dei consorzi provinciali, regionali e nazionale, perché le varie strutture consortili saranno gestite da imprese che avranno i loro organi di controllo sulla erogazione dei fondi da parte delle strutture collettive. Per cui sarà necessaria soltanto la rendicontazione dei fondi dei consorzi superiori che fanno a finanziare i piani del consorzio inferiore, da parte dell'impresa cooperativa che gestisce il ~~particolare~~ particolare ramo collettivo di attività.

Tali rendiconti saranno poi trasmessi dalle terze sezioni e dalle terze divisioni delle direzioni generali dei vari Ministeri, alle altre sezioni e divisioni dei Ministeri, per il riscontro di merito sulla destinazione dei fondi assegnati.

Ma trattandosi ora di atti compiuti da organismi privati, non ricorrerà più la procedura burocratica per gli impegni delle spese e l'affidamento delle commesse alle ditte migliori offerenti; perché tale scelta sarà lasciata agli organi delle imprese che amministrano il consorzio, secondo dei criteri stabiliti in ambito regionale.

Per fare un esempio concreto, la gestione del settore collettivo di un consorzio provinciale, come quello dei Comuni della provincia, sarà effettuata da un gruppo di imprese che saranno le stesse di un certo assessorato.

L'assessorato all'ambiente, urbanistica ed ecologia, curerà ad esempio le attività produttive dei beni, che servono per la regolamentazione urbanistica del territorio, ma anche quelle dirette alla produzione dei servizi espletati nello stato repubblicano dal settore comunale corrispondente. Come detto tuttavia, il ramo collettivo di attività, sarà caratterizzato da imprese al cui interno operano soci permanenti e temporanei, secondo i contratti a termine con cui sono stati incaricati. Ciò accade per tutti gli altri rami produttivi.

Secondo la natura dell'assessorato, vi saranno imprese di gestione dei servizi collettivi con più soci permanenti di quelle che hanno bisogno di un maggior flusso di personale che proviene dal settore produttivo privato. Questo lo si dice per far comprendere che l'impiego di fondi provenienti da un consorzio superiore, è un fatto interno del consorzio inferiore, che li avrà gestiti secondo criteri ~~diversi~~ delle imprese di ciascun ramo produttivo.

L'organo di controllo del consorzio superiore avrà solo il compito di verificare l'impiego dei fondi per raggiungere gli obiettivi di piano.

Per la valutazione comunque di responsabilità contabili da parte degli organi di controllo, funzioneranno nell'ambito delle predette sezioni e divisioni degli organi giudicanti contabili, che assumeranno la denominazione di revisori contabili regionali per gli atti regionali e nazionali per gli atti nazionali.

I revisori nazionali avranno sedi distaccate regionali e saranno organi di analisi della rendicontazione regionale di merito dei capitali diretti al finanziamento di piani regionali.

Fatte queste premesse sulla struttura del controllo amministrativo e delle funzioni giudicanti dei vari consorzi, che ~~sono~~ sono state più precisamente illustrate nella trattazione dell'ufficio giustizia, si possono indicare le funzioni della sottosezione uffici giudiziari provinciali dell'ufficio attività sindacali provinciale.

- Nucleo assegnazione alla Pretura del capoluogo di provincia/ al tribunale della stessa sede provinciale, dei rappresentanti sindacali che debbono affiancare i giudici civili e penali, al fine dell'applicazione delle misure di recupero di chi ha violato la legge.

Il nucleo si interesserà anche dell'assegnazione di rappresentanti provinciali, presso i Tar regionali per l'esame e la difesa di soci che abbiano presentato ricorso contro atti del consorzio provinciale, che ledano i loro interessi legittimi o i loro diritti affievoliti.

Ove si presenti la necessità sezioni staccate dei Tar regionali possono essere costituite in ogni capoluogo di provincia.

- Sottonucleo direzione di direttive ai rappresentanti sindacali presso i vari organi giudicanti civili, penali ed amministrativi, per l'adozione di misure idonee per il recupero di chi ha violato la legge, alle attività produttive dello Stato cooperativo. Le direttive saranno emanate anche dall'area di coordinamento provinciale.

Il sottonucleo riceverà anche le direttive concordate con l'area di coordinamento regionale, attraverso specifici accordi. Tali direttive saranno così trasmesse al sottonucleo diramazione direttive.

- Sottonucleo formulazione delle direttive da parte di un gruppo di esperti, composto da studiosi dei fenomeni sociali, a livello di docenti universitari o di professionisti impegnati nel settore sociale. Tali esperti saranno chiamati dalla area di coordinamento regionale, a concordare le direttive generali regionali, da dare ai rappresentanti sindacali di ciascuna provincia, in relazione a ciascuna realtà operativa.
- Sottosezione controllore fiscale provinciale. Ha la funzione di organizzare l'attività del ramo fiscale, nelle direttive da dare ai rappresentanti sindacali provinciali che vi fanno parte.
- Unità assegnazione alle sottosezioni finanze, al sottonucleo finanze e alla commissione finanze provinciale, del personale sindacale che affianca gli organi del corpo di sicurezza nella gestione del settore dell'imposizione.
- Unità direttive agli organi sindacali ~~sulle iniziative da prendere~~ provinciali e all'area di coordinamento provinciale, sulle iniziative da prendere per raggiungere gli obiettivi posti in sede provinciale. Ha il compito di diramare ai rappresentanti sindacali della sede provinciale le direttive precisate formulate da un gruppo di esperti. Tali rappresentanti si troveranno presso la sottosezione finanze, ove operano i controllori fiscali e presso il sottonucleo finanze ove espletano la propria attività i dirigenti del controllore fiscale.

Proprio per una corretta gestione di tale attività finanziaria della sicurezza, i dirigenti del sottonucleo finanze, saranno affiancati da rappresentanti sindacali, che gestiranno con loro le funzioni in materia ~~fiscali~~ di controllo fiscale.

La presenza dei rappresentanti sindacali ai livelli inferiori avrà lo scopo di controllare la correttezza della gestione nella dimensione esecutiva, delle direttive di vertice.

Con i rappresentanti sindacali come per gli altri rami di intervento del corpo di sicurezza, vi saranno anche soci di altre imprese private di produzione di beni e servizi, che avranno incarichi amministrativi di gestione dei servizi di supporto e logistici dei reparti della sicurezza in cui operano i controllori fiscali.

I rappresentanti sindacali affiancheranno gli organi giudicanti delle commissioni fiscali provinciali, preposte alla valutazione degli illeciti fiscali e al giudizio delle controverse in materia tributaria, per quanto concerne soci e imprese dei consorzi provinciali.